

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1625

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CICCANTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2002

—————

Istituzione ad Ascoli Piceno di una sezione distaccata
del tribunale amministrativo regionale delle Marche

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è diretto a porre un freno alla disfunzione della giustizia amministrativa nelle Marche mediante l'istituzione di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale (TAR) ad Ascoli Piceno.

La grave situazione degli uffici giudiziari del tribunale amministrativo della regione Marche è già stata all'esame del Parlamento nel corso della X Legislatura, ed è stata ribadita di recente dallo stesso Presidente del TAR delle Marche in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

Infatti, la elaborazione legislativa relativa all'istituzione di una sede distaccata ad Ascoli Piceno del tribunale amministrativo della regione Marche si arenò nel corso della X Legislatura, dopo che era stato approvato dalla Camera dei deputati, in sede legislativa, il relativo disegno di legge (atto Senato n. 2787, trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati il 3 maggio 1991).

La giustizia amministrativa, a distanza di oltre dieci anni, però, non soltanto non è migliorata, ma presenta aspetti ancora più preoccupanti nelle Marche a causa dell'ulteriore vertiginoso aumento delle pendenze e dei tempi lunghissimi delle decisioni, tanto che si parla ormai di «denegata giustizia» anche in campo amministrativo.

La cronica carenza di organici ed il crescente volume di ricorsi da analizzare determinano l'accumulo spaventoso degli arretrati, con conseguenti riflessi negativi sulle attività amministrative e legislative dei singoli enti e dei privati in materia urbanistica e in molti altri campi.

Cresce sempre più la sfiducia nello Stato e nelle istituzioni pubbliche e si registra una preoccupante, pericolosa tendenza a spostare sul terreno penale, con continui esposti alle

procure della Repubblica, fatti che hanno esclusivamente dimensione amministrativa e che dovrebbero, perciò, essere oggetto di esame e definizione da parte dei tribunali amministrativi regionali.

Che la situazione sia grave lo dimostra il fatto che presso il TAR delle Marche ad Ancona sono pendenti al 31 dicembre 2000 16.889 ricorsi, e la situazione è destinata a peggiorare sempre di più; di tali ricorsi, poi, ben oltre il 30 per cento sono di «provenienza» della provincia di Ascoli Piceno.

La necessità di decentrare da Ancona il TAR è, quindi, ormai inderogabile, tenuto conto che la situazione è destinata ad aggravarsi ulteriormente e progressivamente negli anni se non si provvederà nel solo modo utilizzato anche in altre realtà regionali italiane, quale è appunto quello della istituzione di una sezione staccata del TAR.

Soccorre a tale proposito la legge 27 aprile 1982, n. 186, che all'articolo 6, quarto comma, prevede la possibilità di istituire nuove sezioni staccate di TAR «mediante legge», mentre il TAR delle Marche si articola, come detto, in una sola sede (Ancona), dove confluisce il contenzioso delle province di Ancona, Pesaro, Macerata ed Ascoli Piceno.

La regione Marche risulta una delle poche a non avere alcuna sezione distaccata del TAR; la grave situazione non si risolve con il semplice aumento dell'organico dei magistrati addetti al TAR, ma solo con l'istituzione di sezioni distaccate, unico strumento in grado di migliorare sensibilmente il servizio giustizia.

In altre regioni (ad esempio l'Abruzzo) i tempi di esame e decisione dei ricorsi sono più rapidi, grazie all'esistenza di più sezioni distaccate dei tribunali amministrativi regio-

nali; anche nelle Marche è sempre più avvertita la necessità di una giustizia rapida ed effettiva, in un campo quale quello del rapporto tra cittadini e Pubblica amministrazione, per assicurare l'effettiva trasparenza ed imparzialità di quest'ultima.

La istituzione di una sezione staccata del TAR delle Marche ad Ascoli Piceno, considerato il «contributo» della provincia di Ascoli Piceno al contenzioso amministrativo della regione Marche, costituisce l'unico strumento idoneo a risolvere la paralisi della giustizia amministrativa nelle Marche.

In conclusione, l'istituzione ad Ascoli Piceno della sezione distaccata del TAR delle Marche - come evidenziato di recente dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Ascoli Piceno - trova giustificazione nella circostanza che:

a) Ascoli Piceno, capoluogo di provincia, dista dalla sede del TAR delle Marche ad Ancona ben 120 chilometri, e molti comuni interni della provincia picena ne distano fino a 150 chilometri, distanza che non trova l'eguale nella situazione italiana e che, nonostante le vie ed i mezzi di comunicazione odierni, rimane pur sempre un fattore negativo per gli utenti della giustizia;

b) la provincia di Ascoli Piceno comprende due circoscrizioni di tribunali (Ascoli Piceno e Fermo) che, ovviamente, confluirebbero, per la giustizia amministrativa, nella sezione distaccata di Ascoli Piceno;

c) la provincia di Ascoli Piceno, con i suoi 73 comuni sui 246 dell'intera regione Marche, ed una popolazione di 352.557 (censimento del 1981) abitanti (pari al 25 per cento della popolazione marchigiana), è di gran lunga in testa alle altre tre province marchigiane quanto a produzione di ricorsi giurisdizionali amministrativi (nella provincia di Ascoli Piceno si registra la maggior mole di contenzioso amministrativo rispetto a tutte le altre province marchigiane);

d) la città di Ascoli Piceno è in grado di ospitare, senza problemi logistici (e di costo), gli uffici della sezione distaccata in uno dei tanti edifici di proprietà pubblica (comunale);

e) il presente disegno di legge per la istituzione della sezione distaccata del TAR ad Ascoli Piceno ricalca quello approvato nel corso della X Legislatura dalla Camera dei deputati, ed arenato invece al Senato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella regione Marche è istituita una sezione staccata del tribunale amministrativo regionale delle Marche, con sede in Ascoli Piceno e con circoscrizione comprendente il territorio della provincia di Ascoli Piceno.

Art. 2.

1. Gli organici dei magistrati destinati alla sezione staccata di Ascoli Piceno sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. I posti in organico dei magistrati amministrativi regionali di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, possono essere aumentati sino a tre unità per i consiglieri e sino a sei unità per i primi referendari e per i referendari.

3. Gli organici della segreteria e del personale ausiliario della sezione staccata di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 3.

1. La data di inizio del funzionamento della sezione staccata di Ascoli Piceno del tribunale amministrativo regionale delle Marche è determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. I ricorsi pendenti presso il tribunale amministrativo regionale delle Marche ed attribuiti, ai sensi della presente legge, alla competenza territoriale della sezione staccata di Ascoli Piceno, sono trasferiti alla sezione staccata entro novanta giorni dalla data di inizio del funzionamento della sezione stessa.

2. I ricorsi di competenza della sezione staccata di Ascoli Piceno, fissati per la discussione innanzi il tribunale amministrativo regionale delle Marche con provvedimento anteriore all'insediamento della sezione staccata, sono decisi dal tribunale amministrativo regionale delle Marche di Ancona; gli adempimenti successivi al deposito della sentenza sono eseguiti dalla segreteria del tribunale amministrativo regionale.

3. I ricorsi di competenza della sezione staccata di Ascoli Piceno, fissati per la discussione della domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato innanzi al tribunale amministrativo regionale delle Marche di Ancona con provvedimento anteriore all'insediamento della sezione staccata, sono decisi, limitatamente alla domanda di sospensione, dal tribunale medesimo, e sono quindi trasferiti alla sezione staccata.

